



Provincia
di Modena

Verbale n. 76 del 08/03/2011

Oggetto: COMUNE DI FORMIGINE. PIANO PARTICOLAREGGIATO PRIVATO DENOMINATO VIA TIRELLI-VIA RADICI E VIA RADICI-CORLO. OSSERVAZIONI ART. 35 L.R. 20/2000 E SS.MM.II. PARERE AI SENSI DELL' ART. 5 L.R. 19/2008. VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. E L.R. 20/2000 E S.M.I.

Pagina 1 di 3

GIUNTA PROVINCIALE

Il 08 MARZO 2011 alle ore 09:30 si riunisce nella sala delle proprie sedute la Giunta provinciale, presieduta dal Presidente della Provincia EMILIO SABATTINI con l'assistenza del Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.

Sono presenti 9 membri su 9, assenti 0. In particolare risultano:

SABATTINI EMILIO	Presidente della Provincia	Presente
GALLI MARIO	Assessore provinciale	Presente
MALAGUTI ELENA	Assessore provinciale	Presente
ORI FRANCESCO	Assessore provinciale	Presente
PAGANI EGIDIO	Assessore provinciale	Presente
SIROTTI MATTIOLI DANIELA	Assessore provinciale	Presente
TOMEI GIAN DOMENICO	Assessore provinciale	Presente
VACCARI STEFANO	Assessore provinciale	Presente
VALENTINI MARCELLA	Assessore provinciale	Presente

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone in trattazione il seguente argomento:

Delibera n. 76

COMUNE DI FORMIGINE. PIANO PARTICOLAREGGIATO PRIVATO DENOMINATO VIA TIRELLI-VIA RADICI E VIA RADICI-CORLO. OSSERVAZIONI ART. 35 L.R. 20/2000 E SS.MM.II. PARERE AI SENSI DELL' ART. 5 L.R. 19/2008. VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. E L.R. 20/2000 E S.M.I.

Oggetto:

COMUNE DI FORMIGINE. PIANO PARTICOLAREGGIATO PRIVATO DENOMINATO VIA TIRELLI-VIA RADICI E VIA RADICI-CORLO. OSSERVAZIONI ART. 35 L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

PARERE AI SENSI DELL' ART. 5 L.R. 19/2008. VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. E L.R. 20/2000 E S.M.I.

Il Comune di Formigine è dotato di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 266 del 19/05/1998.

Il Responsabile del procedimento del Comune di Formigine con nota prot. 27048 in data 20/12/2010 ha inviato alla Provincia gli elaborati del Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato "VIA TIRELLI-VIA RADICI E VIA RADICI-CORLO" ai sensi della L.R. 20/2000, richiedendo la verifica di assoggettabilità di cui all'art.12 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ii. e L.R. 9/2008, e per la formulazione del parere rispetto alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio (art. 5 L.R. 19/2008).

Il Piano è stato assunto agli atti provinciali con prot. 114796 del 21/12/2010.

Si richiamano le disposizioni normative in materia di Valutazione Ambientale Strategica e di riduzione del rischio sismico, nonché l'atto di organizzazione interna dell'Ente di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 366 del 23 settembre 2008 avente per oggetto "*Gestione procedimenti VAS e Verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo n. 152/2006 recante norme in materia ambientale, come corretto e integrato dal D. LGS 4/2008 - strumenti urbanistici comunali (LR 20/2000 e LR 47/1978)*".

Si richiamano altresì gli articoli 5 e 35 della L.R. 20/2000 come modificati dalla L.R. 6/2009.

Si richiama quindi l'istruttoria del Servizio Pianificazione Urbanistica assunta agli atti con prot. n. 19933 del 02/03/2011, eseguita in attuazione del Programma 270, Progetto 1309, del PEG 2011 approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 497 del 28 dicembre 2010, contenente sia gli esiti della valutazione di assoggettabilità che il parere rispetto alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

Il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di entrata o variazione del patrimonio.

Il dirigente responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Per quanto precede,

ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

LA GIUNTA DELIBERA

1. di approvare l'istruttoria ed i pareri tecnici contenenti gli esiti della valutazione di assoggettabilità e di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio del Piano Particolareggiato denominato VIA TIRELLI-VIA RADICI E VIA RADICI-CORLO del Comune di Formigine, allegata al presente atto e che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Della suesesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
EMILIO SABATTINI

Il Segretario Generale
GIOVANNI SAPIENZA

ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFIA
Prot. 19933 del 02/03/2011 - Class. 18.02.01.01, fasc. 1958

COMUNE di FORMIGINE - Piano Particolareggiato di iniziativa privata “Via Tirelli-Via Radici e Via Radici-Corlo”

OSSERVAZIONI ai sensi dell’art.35 della L.R.20/2000 e ss.mm.ii.

PARERE ai sensi dell’art.5 della L.R.19/2008

VALUTAZIONE AMBIENTALE ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e L.R.20/2000 e s.m.i.

PREMESSE

Inquadramento amministrativo

Nel Comune di Formigine e’ in vigore un Piano Regolatore Generale, approvato con delibera di G.P n.266 del 19/05/1998, e successivamente integrato e modificato con Specifiche Varianti.

Gli elaborati relativi al Piano Particolareggiato di iniziativa privata in oggetto, accorpano nella pianificazione i comparti D5 “Via Tirelli-Via Radici” e D6 “Via Radici-Corlo”, che il PRG prevedeva sottoposti rispettivamente a PP, sviluppando in modo unitario un unico strumento urbanistico attuativo, corredato dalla relativa attestazione di conformità con lo strumento Generale vigente e sopra richiamato, sono pervenuti contestualmente all’istanza di Verifica di Assoggettabilità (prot 27046), con prot. n.27048 del 20/12/2010 e sono stati acquisiti agli atti della Provincia di Modena con prot.n. 114796 del 21/12/2010.

Acquisizione di pareri

Ai fini della valutazione in merito alla riduzione del rischio sismico, il tecnico incaricato dall’Amministrazione Provinciale in data 2 febbraio 2011 ha formulato l’istruttoria ai sensi dell’art.5 LR 19/2008, conservata in atti ed allegato alla presente istruttoria come parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Il Servizio Industria, Commercio e Turismo, in data 22-02-2011 con prot. 16689 ha espresso il parere di competenza in merito alla conformità al vigente POIC.

Non risulta ancora pervenuto il parere integrato A.ULS – ARPA riguardo agli aspetti igienico sanitari, (ovvero ambientali) ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera h) della L.R.19/82 e s.m.i.

Sul Piano è stata acquisita in data 01-03-2011 la valutazione ambientale formulata dal tecnico incaricato.

Contenuti del Piano Particolareggiato

Il Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “Via Tirelli-Via Radici e Via Radici-Corlo”, riguarda un’area ubicata nel Comune di Formigine, in località Corlo, confinante a est con Via Radici in Piano, attualmente non edificata, riguardante due comparti di nuovo intervento, rispettivamente i comparti D5 “Via Tirelli-Via Radici” e D6 “Via Radici-Corlo.

Per i due comparti, che il PRG vigente ha previsto attuabili previa la predisposizione di altrettanti Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata, con Delibera di Giunta Comunale n.6 del 22 gennaio, e’ stata autorizzata la presentazione dei due Piani Particolareggiati in modo unitario.

Il progetto prevede la realizzazione di due aree distinte, non coincidenti, bensì trasversali alla suddivisione dei comparti del PRG, una a destinazione prevalentemente ricettiva posta a ovest ed una a destinazione direzionale/commerciale ad est, con affaccio su un parcheggio prospiciente la via Radici in Piano.

La viabilità principale del comparto darà accesso all’area direttamente dalla via Radici in Piano in

corrispondenza con uno svincolo rotatoria. Originariamente il comparto D5 interessava una di St 5.703, con destinazione prevalente per funzioni commerciali-pubblici esercizi, di servizio, e ricettive fisse, (minimo 70%) e residenza (max 30%); il comparto D6, di St 13.928 mq, destinato a funzioni commerciali di vicinato, pubblici esercizi, commercio all'ingrosso, laboratori arte mestieri, medio-piccole strutture di vendita settore alimentare, medio-piccole e medio grandi strutture di vendita settore non alimentare, distributori di carburante (per 70% min), residenza (10% max.), direzionali e finanziarie (30%max). E' previsto un parcheggio localizzato sul lato prospiciente via Radici, mentre la quasi totalita' del verde pubblico, viene localizzato sul lato opposto il corrispondenza del limite ovest del comparto, dietro il previsto fabbricato destinato a funzioni ricettive fisse.

Considerato che la documentazione presente agli atti del competente Servizio Pianificazione Urbanistica dell'Amministrazione Provinciale di Modena, consente l'espletamento della relativa istruttoria

SI FORMULANO I SEGUENTI PARERI

OSSERVAZIONI (art. 35 LR 20/2000)

Dalla tav. 02 di Piano Particolareggiato (che riporta le destinazioni di PRG) risulta che:

- il comparto D.5 ha come destinazione prevalente: Attrezzature ricettive, anche se al massimo 30% sono ammesse altre funzioni residenziali, commerciali e terziarie;
- il comparto D.6 destinazione prevalente, min 70% Attrezzature commerciali, con 30% ammesse Funzioni terziarie, Direzionali di servizio ricettive e, per un max del 10%, residenziali.

In particolare il comparto D.5 ammette nell'elaborato 08 “*Planimetria di progetto: INDICI URBANISTICI*” che la Superficie utile può avere destinazione per almeno 70% a Funzioni commerciali (nello specifico solo riferite ai pubblici esercizi), Funzioni di servizio (Collegi convitti, case di riposo, conventi e simili), Funzioni ricettive fisse (alberghi, pensioni, motel, case albergo, locande, rifugi e simili), inoltre esercizi commerciali di vicinato, commercio all'ingrosso, laboratori per arti e mestieri per max 30%; mentre per il comparto D.6 min 70% Funzioni commerciali, max 30% direzionali e ricettive e fino a 10% max di residenza.

Nell'elaborato 17 “*TIPOLOGIE COSTRUTTIVE PARCHEGGI DI PERTINENZA*” relativamente al lotto 1 che comprende aree appartenenti sia al comparto D5 sia al comparto D6, le funzioni ammesse sono indistintamente Funzioni commerciali medio-piccole strutture di vendita del settore alimentare e non, Funzioni di servizio Uffici studi privati ivi compresi i circoli e le associazioni culturali e ricreative private.

Si rileva che le funzioni ammesse per il lotto1, sono quelle ammesse solo nel comparto D6. Per il lotto D6 inoltre non sarebbero rispettate le percentuali previste del min 70% di superficie commerciale.

Oltre ad una evidente difformità fra la tav. 08 e la tav. 17 (nella tav. 08 per il lotto 1 sono previste solo Funzioni commerciali, e per il lotti 2 e 3 solo Funzioni ricettive fisse; viceversa nella tav. 17 nel lotto 1 sono previste Funzioni commerciali e Funzioni di servizio, nel lotto 2 e 3 indistintamente Funzioni ricettive fisse e Funzione abitativa) si rileva che la ripartizione percentuale delle Superfici edificate, con particolare riferimento alle relative funzioni suddivise per ciascuno dei due comparti, in applicazione di quanto stabilito dal PRG vigente, oltre a non essere rappresentata, diventa di difficile gestione, considerata la normativa di PP, che stabilisce la possibilità di spostamento interno agli edifici e in percentuale anche fra i lotti.

- 1. La presentazione di un unico Piano Particolareggiato non esime dal rispetto delle destinazioni previste per ciascun comparto dal PRG vigente: per superare tale limitazione è necessario una preliminare/contestuale Variante specifica allo strumento urbanistico generale. La proposta di Piano Particolareggiato, così come**

formulata, non risulta conforme al PRG vigente.

Si richiede alla Amministrazione Comunale di assicurare la conformità della pianificazione attuativa a quella generale.

Nella tav. 17, oltre alla ripartizione delle superfici per funzione nei tre lotti di progetto, viene anche riportata una “norma” che si riporta: “*Le tipologie costruttive possono essere oggetto di variazione in sede di permesso di costruire, fermo restando il rispetto degli indici urbanistici e delle norme tecniche di attuazione*”

Si pone l’attenzione sul fatto che la suddetta possibilità di “*variazione in sede di permesso di costruire...*” delle tipologie costruttive, seppur eventualmente riferita a funzioni ammesse, dovrà avvenire comunque secondo i termini e condizioni stabiliti dal PRG, oltre che dalle NTA del piano stesso. A tal proposito si rileva che:

- 2. I contenuti normativi riportati negli elaborati costituenti il Piano Particolareggiato appaiono fra loro discordanti: ai fini di una univoca comprensione/applicazione, la parte normativa relativa all’area sottoposta a strumento attuativo deve essere univoca e, ragionevolmente riportata nell’elaborato 15 “NTA”.**

Conformità a strumenti sovraordinati

La progettazione degli edifici come proposta, in seguito all’accorpamento dei due comparti aventi complessivamente una estensione territoriale di 19.631 mq, oltre a non riportare la suddivisioni delle superfici per diverse destinazioni e funzioni su ciascun comparto originario, ne rende attualmente indeterminato il calcolo delle superfici utili per ciascuno, ancorpiù considerando che la normativa di piano particolareggiato, ammette cambi d’uso a condizioni ovviamente indipendenti dalla suddivisione grafica dei due lotti, solleva un ulteriore problematica relativa alla pianificazione commerciale.

Infatti oltre alle norme relative alle medie strutture di vendita riportate nel PRG, è necessario che la pianificazione comunale, e nello specifico quella attuativa, rispetti le norme del vigente POIC (Piano Provinciale per gli insediamenti commerciali - LR14/99).

Visto il parere del competente Servizio in premessa identificato e conservato in atti; richiamata la normativa del POIC che al punto 5 lettera b) prevede la competenza provinciale e la necessità di rientrare nella previsione del POIC stesso allorquando “*aggregazioni di più esercizi commerciali su una area di superficie territoriale superiore a 1,5 ettari e quindi tale da consentire la concentrazione di più strutture di vendita, anche attraverso fasi successive di accrescimento...*”, si rileva conseguentemente che:

- 3. Per la sua dimensione territoriale pari a 1,9631 ettari, l’area posta in attuazione si configura di rilevanza sovracomunale in quanto area riferibile a medie strutture commerciali superiore a 1,5 ettari (Norme Tecniche di attuazione punto 5 b). Infatti, in base alle NTA del POIC punto 5 lettere d) ed e) sono di rilevanza sovracomunale le medio-grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari collocate all’esterno dei centri abitati capoluogo di comune perimetrali ai sensi del codice della strada, o, anche se all’interno, se inserite in ambiti specializzati per attività produttive definiti ai sensi della legge regionale 20/2000 situati lungo strade nazionali o provinciali o a ridosso delle stesse, pertanto non è ammissibile l’uso D.8.2n medio-grandi strutture di vendita del settore non alimentare. Pare inoltre opportuno richiamare i requisiti di accessibilità e di parcheggi prescritti dalla normativa regionale (D.C.R. 1253/99 come modificata dalla D.C.R. 653/2005 ai punti 5.3.2 e 5.3.4) nei casi di medio strutture. Si rende quindi necessario che l’Amministrazione Comunale, nell’approvazione del presente Piano, assicuri il rispetto delle previsioni sovra ordinate oggi vigenti.**

PARERE TECNICO in merito alla compatibilità delle previsioni introdotte, rispetto alle condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio (art. 5 LR 19/2008)

Ai fini della valutazione in merito alla riduzione del rischio sismico del piano particolareggiato, in relazione alla documentazione geologico, geotecnica e sismica pervenuta, il tecnico incaricato dall'Amministrazione Provinciale in data 02/02/2011 ha formulato la valutazione ai sensi dell'art.5 LR 19/2008, della quale di seguito si riportano per estratto le conclusioni, valutazione che è integralmente allegata alla presente istruttoria come parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

- 4. “In considerazione delle indicazioni contenute Delibera dell’Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna n° 112 del 02-05-2007, DCP MO n° 47 del 18/03/2009, delle NTC del DM 14-01-2008, rapportate ai contenuti della relazione del marzo 2009, redatta da Integeco srl, Mo, allegata al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, denominato “Via Tirelli – Via Radici” in Località Corlo, Comune di Formigine, Modena, risulta che la documentazione prodotta è assentibile, in subordine a validazione con timbro e firma di tecnico abilitato.**

Si ritiene opportuno porre qui attenzione alla specifica di chiarimento in ordine ai contenuti dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico in materia di microzonazione sismica (DAL RER 112/2007 approvata il 02-05-2007) in cui si precisa (punto 5) che, qualora lo strumento urbanistico attuativo preveda la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (paragrafo 4.2. lettera D), è necessario provvedere allo svolgimento delle analisi e degli approfondimenti di cui al punto 4.2.

Si richiama altresì la deliberazione di Giunta regionale 1661/2009 (Allegato - Elenco B) in cui si precisano le categorie di edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso durante eventi sismici.

In relazione alle tipologie di previsioni poste in attuazione dal Piano Particolareggiato (struttura alberghiera e struttura commerciale), nonché alla dicitura riportata sulla tav. 17: “Le tipologie costruttive possono essere oggetto di variazione in sede di permesso di costruire, fermo restando il rispetto degli indici urbanistici e delle norme tecniche di attuazione”, qualora in tale ambito venisse concretizzata la possibilità di realizzare strutture atte ad ospitare attività commerciali con superficie di vendita superiore a 1.500 mq, ovvero strutture ricettive con capienza superiore a 100 persone (cfr. punti B2.1.8 e B2.1.4 - Elenco B Delib. GR 1661/2009) sarebbe necessario provvedere allo svolgimento delle analisi ed approfondimenti di III livello relativamente alla valutazione dei cedimenti post sismici e suscettività alla liquefazione con esposizione dei modelli e tabulati di calcolo, poiché nel rapporto tecnico prodotto gli stessi sono genericamente definiti escludibili (punto 4.2 lett. D della DAL 112/2007).

Essendo da eseguire scavi che si approfondiscono a quote sottostanti -2 m dal piano campagna, nel contesto delle progettazioni esecutive, saranno da sviluppare le verifiche di stabilità dei fronti di scavo in presenza di sollecitazione sismica.

Oltre a quanto esposto saranno da accogliere e rispettare le indicazioni espresse in conclusioni: pg. 73, 74, 75 della relazione del marzo 2009 redatta da Intergeo srl, Mo.”

PARERE TECNICO in merito alla Valutazione Ambientale (Verifica di Assoggettabilità) di cui all'art. 5 LR 20/2000 e art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, e della LR 9/2008

La presente strumentazione attuativa non influenza piani sovraordinati in materia, costituendo esclusivo riferimento per la relativa progettazione di dettaglio.

La pressione ambientale, rispetto a quella in essere, legata alla realizzazione di n. 2 aree a destinazione commerciale residenziale/ricettiva, da edificarsi in aree attualmente inedificate limitrofe ad aree già urbanizzata, può ritenersi mitigabile.

Si riporta di seguito l'analisi ambientale con relative indicazioni e condizioni di sostenibilità suddivise per matrice / tematica ambientale.

Ambiente idrico sotterraneo:

Sistema fognario acque bianche

Ai sensi dell'art.12A del PTCP, lettera a.2) l'intera area è situata nel settore di ricarica di tipo B (aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale). Dal punto di vista della vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero sotterraneo il quadrante ricade in zona vulnerabile Media (M)(Tavola n. 3.1).

Con riferimento al sistema fognario delle acque bianche e relativo sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, è necessario prevedere interventi di limitazione dei volumi convogliati in acqua superficiale, nonché di trattamento adeguato solamente alle acque effettivamente inquinate. Dovranno inoltre, dove possibile, essere limitate le superfici impermeabili.

a. Per quanto riportato è opportuna una separazione delle reti delle acque meteoriche di seguito definita:

- 1. una rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle superfici coperte degli insediamenti abitativi (tetti), e/o da altre superfici impermeabili scoperte non suscettibili di essere contaminate, con previsione o dello smaltimento in loco di tali acque, mediante trincea drenante. Le acque bianche dei pluviali si configurano come acque non suscettibili di essere inquinate con sostanze pericolose e/o contaminanti e il loro smaltimento non è considerato “scarico”, ai sensi della normativa vigente, e non necessita di trattamento. Sulla medesima linea descritta, prima dello smaltimento, si prescrive la realizzazione di sistemi di raccolta e riuso opportunamente dimensionati aventi funzione di riutilizzo per usi compatibili, non potabili, attraverso opportune reti di distribuzione prioritariamente per l'irrigazione delle aree verdi e/o operazioni di pulizia e lavaggi stradali e/o supporto all'utilizzo antincendio: il “troppo pieno” del/dei suddetto/i sistema/i dovrà confluire all'interno del manufatto trincea drenante;**
- 2. una rete di raccolta delle acque di dilavamento provenienti dalle superfici stradali nonché dalle superfici di pertinenza delle attività commerciali e dalle eventuali aree scoperte relative ai mezzi pesanti;**
- 3. prima dell'insediamento di attività nei lotti dovrà essere acquisita la necessaria autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale per la pubblica rete fognaria acque bianche, che dovrà essere richiesta dal “Gestore della rete” all'Amministrazione Provinciale ai sensi della DGR 286/05 punto 4.1.**

Inoltre, con l'obiettivo di limitare il grado di impermeabilizzazione del substrato e al fine di limitare al massimo l'apporto di acque non suscettibili di essere contaminate, convogliate attraverso il reticolo fognario drenante acque bianche:

- b. è opportuno il ricorso a modalità costruttive idonee a consentire la massima permeabilità possibile sia degli spazi destinati a marciapiede, sia a parcheggio automobili (materiali drenanti ad alto grado di permeabilità) – esclusa l'eventuale area mezzi pesanti - considerato che tali superfici, in relazione alla modesta entità, non**

siano soggette a dilavamento di sostanze pericolose e/o contaminanti le acque di falda.

Utilizzo della risorsa idrica:

Si ribadiscono i dettati del PTCP al fine di promuovere il massimo risparmio e recupero delle acque utilizzate per scopi produttivi/commerciali, mediante impianti autonomi relativi alle singole attività.

- c. Si richiamano di seguito le disposizioni dell’art. 13C del PTCP, comma 2.c.1 (Misure obbligatorie e supplementari), per cui, al fine di perseguire gli obiettivi di risparmio idrico, le attività del settore commerciale devono osservare le disposizioni espresse ai commi c.1.2.) (P), con riferimento a quanto indicato al precedente punto a.I); c.1.4) (I); c.1.6) (P), riportate in nota per chiarezza (1).**

Approvvigionamento ed utilizzo energetico:

Richiamate le disposizioni del PTCP² in materia si osserva:

- d. Alla luce delle disposizioni richiamate si richiede la previsione di un sistema energetico tale da soddisfare almeno il 30% del fabbisogno complessivo di energia (riscaldamento, acqua calda per usi igienico/sanitari e l’energia elettrica) di tutto il comparto, mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione / trigenerazione: la quota percentuale potrà essere riferita e/o ripartita per tipologia energetica, a scelta dei soggetti attuatori.**

Visti il Rapporto Preliminare redatto ai sensi del DL 152/2006 e s.m.i.,

Considerato che ad oggi non è ancora pervenuto il parere integrato A.USL-A.R.P.A.;

Osservato che le trasformazioni proposte, in ordine agli aspetti ambientali strategici ritenuti rilevanti, pongono problematiche mitigabili attraverso l’assunzione di opportune prescrizioni e attenzioni attuative;

Tutto quanto sopra osservato e tenuto conto dei contributi pervenuti.

Sentito infine il Comune di Formigine, che ha dato riscontro con comunicazione e-mail del 28-02-2011, conservata in atti;

¹ Disposizioni del vigente art. 13C Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale:

“c.1.2.) (P) si prescrive l’utilizzo di acque meno pregiate per forme d’uso compatibili con l’attività produttiva, attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque reflue recuperate o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi) e, qualora tecnicamente possibile mediante impianti autonomi, attraverso il recupero di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate, preventivamente stoccate.”

“c.1.4) (I) si promuove il contenimento dei consumi idrici inerenti i lavaggi di attrezzature, piazzali, mezzi, ecc. (anche attraverso l’installazione di erogatori a pedale, sistemi a getto di vapore, ecc.);”

“c.1.6) (P) per i nuovi insediamenti industriali e/o in occasione di modifiche al ciclo produttivo di impianti esistenti che comportino incrementi degli approvvigionamenti idrici, i titolari delle attività, non già soggette a regime di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, dovranno inoltrare al competente Servizio tecnico regionale, o al soggetto gestore (in caso di allacciamento all’acquedotto pubblico), una relazione sul bilancio idrico, nella quale si evidenzino l’applicazione dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque, con riferimento alle migliori tecniche disponibili (BAT) e alle disposizioni delle precedenti lettere.”

² - art.83 (Obiettivi specifici e coordinamento della pianificazione di settore: direttive alla programmazione energetica territoriale di livello provinciale), comma 8. (Prescrizione) - “E’ obbligatorio per i nuovi insediamenti il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione/trigenerazione in quantità tale da soddisfare almeno il 30% del fabbisogno di energia per il riscaldamento, l’acqua calda per usi igienico/sanitari e l’energia elettrica.”

- art.85 (“Direttive e prescrizioni per la sostenibilità energetica dei Piani Operativi Comunali (POC) e dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), comma 3. (Prescrizione) – “I PUA..., devono prevedere nel caso di interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione con una superficie utile complessiva superiore a 10.000mq l’alimentazione termica degli edifici attraverso le reti di teleriscaldamento con cogenerazione o rigenerazione, come opzione prioritaria” .

CONCLUSIONI

Si ritiene che il Piano Particolareggiato di iniziativa privata “Via Tirelli-Via Radici e Via Tirelli-Corlo” possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica.

In funzione della compatibilità/sostenibilità ambientale delle previsioni di Piano, si ritiene opportuno il rispetto di quanto richiesto alle precedenti lett. da a) a d), attraverso la loro coerente assunzione negli idonei strumenti di pianificazione attuativa e nelle successive fasi urbanistico-edilizie.

E' fatta salva inoltre la necessità di provvedere al recepimento di quanto eventualmente indicato dal parere A.USL-A.R.P.A. sulle previsioni attuative.

Per quanto precede, vista la documentazione complessivamente acquisita, in merito strumento Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “Via Tirelli-Via Radici e Via Tirelli-Corlo”, si propone che la Giunta Provinciale faccia propri i Pareri Tecnici contenuti nella presente istruttoria:

- sollevando i rilievi urbanistici di cui ai punti da 1. a 4. ed
- assumendo le conclusioni sopra espresse, in esito alla valutazione ambientale.

U.O. Urbanistica
ing. Antonella Barbara Munari



Visto
Il Dirigente
arch. Antonella Manicardi



ALLEGATO 1

Parere tecnico ai sensi dell’art. 5 L.R. 19/2008 Norme per la riduzione del rischio sismico

COMUNE DI FORMIGINE (MO)
Strumento Urbanistico Attuativo
Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata
Denominato “Via Tirelli – Via Radici”
(prot. com. 27048/10 del 20-12-2010)
(prot. prov. Modena 114796 del 21/12/2010, Cl. 18.2.1.1, fasc.1958)
Parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19 del 30-10-2008 norme per la riduzione
del rischio sismico

PREMESSE

VISTI:

- Circ.RER n.1288 del 11/03/1983 “Indicazioni metodologiche sulle indagini geologiche da produrre per i piani urbanistici”;
- Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacino Po, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “norme per la riduzione del rischio sismico” e ss. mm. e ii. e in particolare l’art. 5 che stabilisce che la Provincia, con riferimento ai Comuni per i quali trova applicazione la normativa tecnica sismica “esprime il parere sul POC e sul Piano Urbanistico Attuativo... in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.(comma 1). Il parere è rilasciato nell’ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico sulla base della relazione geologica e dell’analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano. (comma 2)” .
- Il D.M. (infrastrutture) 14 gennaio 2008 recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008) in vigore dal 1 luglio 2009;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n°112 del 2 maggio 2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art.16, c.1 della L.R 20/2000 per “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” ed in particolare con riferimento al punto 2 degli atti di indirizzo della DAL 112/2007: gli studi di risposta sismica locale e microzonazione sismica vanno condotti a diversi livelli di approfondimento a seconda delle finalità e delle applicazioni nonché degli scenari di pericolosità locale (...).”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1661/2009 “Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.”

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 18 marzo 2009 è stata infine approvata variante generale al P.T.C.P., che ha assunto anche determinazioni in merito al rischio sismico con la “Carta delle aree suscettibili di effetti locali”.

RICHIAMATO: Il punto 2 degli atti di indirizzo della DAL 112/2007: gli studi di risposta

sismica locale e microzonazione sismica vanno condotti a diversi livelli di approfondimento in riferimento alle finalità ed alle applicazioni nonché degli scenari di pericolosità locale (...).

Dato atto infine che il territorio del Comune di Formigine, Modena, ai sensi della normativa vigente in materia sismica (DLG.RER 1677 del 24/10/2005) è classificato in Zona 2.

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati della Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di adeguamento in materia di dissesto idrogeologico ai Piani di Bacino Fiumi Po e Reno, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale di Modena n° 47 del 18 marzo 2009, evidenziano l'assenza di vincoli territoriali per la destinazione d'uso ai fini edificatori dell'area di impronta del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, denominato "Via Tirelli – Via Radici", in località Corlo, Comune di Formigine, Modena.

Gli elaborati cartografici in merito al rischio idraulico del PTCP, *tav. 2.3.02*, comprendono il sito in oggetto all'interno del limite delle aree soggette a criticità idraulica: art. 11.

In riferimento al rischio sismico, le cartografie di PTCP, *tav. 2.2.a 04*, includono l'ambito oggetto del Piano Particolareggiato nelle aree per le quali sono richiesti approfondimenti di II° livello per potenziale amplificazione per caratteristiche litostratigrafiche.

La documentazione geologico - geotecnica ed analisi sismica, allegata agli elaborati tecnici del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata "Via Tirelli – Via Radici" è costituita da una relazione geologico – geotecnica - sismica, del marzo 2009, redatta da Intergeo srl, MO.

La relazione tecnica sopra indicata, documenta le caratteristiche geologiche territoriali del sito in riferimento a dati bibliografici e cartografici pubblicati da UNIV.MO – RE, RER ed analisi prodotte nel contesto del QC.PSC di Formigine, Mo.

Le indagini e valutazioni effettuate evidenziano che il sito esaminato è contraddistinto da una pronunciata variabilità laterale delle proprietà litologiche e geotecniche, nei primi 1 ÷ 2 m del sottosuolo.

La caratterizzazione geotecnica dell'area in esame è stata definita in riferimento a due prove penetrometriche statiche CPT, Rm, direttamente effettuate.

Dette indagini hanno evidenziato la presenza di litotipi prevalentemente limoso argillosi consistenti sino a -1 ÷ -1,4 m pc, seguiti da alternanze sabbiose – sabbioso ghiaiose addensate sino a -2,4 m pc; a queste ultime soggiacciono ghiaie sabbiose – ghiaie molto addensate; tali materiali in base ai dati forniti dalla prospezione geofisica proseguono in continuità nel sottosuolo almeno sino a -8 ÷ -12 m pc.

Nelle indagini geognostiche effettuate non è stata riscontrata presenza di falda idrica sotterranea nei primi 3 m dal pc; in riferimento ad indagini, territoriali ed alla prospezione geofisica, è stata definita assente nei primi 20 m dal piano campagna (pg. 14 Rel 03/2009, Intergeo srl).

Le prove penetrometriche, sono integrate da una prospezione geofisica a rifrazione attiva con metodo MASW, effettuata da Geoxpert Italia, che ha acquisito le velocità di propagazione delle onde sismiche di taglio sino a -40 m pc.

In riferimento ai parametri ottenuti dalla prospezione geofisica MASW, è stato valutato il valore della velocità equivalente di propagazione delle onde sismiche di taglio nei primi 30 m del sottosuolo, risultata $V_{s30} = 499$ m/sec; in funzione di tale parametro è stata definita la categoria del suolo di fondazione, risultata: cat. B.

In base ai dati ottenuti dalla suddetta prospezione MASW è stata definita la profondità del bedrock sismico ed in funzione dei terremoti di riferimento del data base RER, mediante codice di calcolo EERA, sono stati determinati gli spettri di risposta sismica locale, per periodo di ritorno 475 anni con coefficiente di smorzamento del 5%; in riferimento a quanto esposto sono stati definiti i fattori di amplificazione di PGA ed IS.

Oltre a ciò sono stati determinati i fattori di amplificazione dell'accelerazione di gravità e di amplificazione stratigrafica, agli stati limite: SLO – SLD – SLU – SLC, e spettri di risposta per SLU, in riferimento al DM 14-01-2008

Le disamine sviluppate escludono “l'insorgenza di cedimenti permanenti post sismici causati di fenomeni di liquefazione conseguenti a sollecitazioni dinamiche o eccessivo addensamento in caso di terremoto” (pg. 75, Rel 03/2009, Intergeo srl).

In considerazione delle indicazioni contenute Delibera dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna n° 112 del 02-05-2007, DCP MO n° 47 del 18/03/2009, delle NTC del DM 14-01-2008, rapportate ai contenuti della relazione del marzo 2009, redatta da Integeo srl, Mo, allegata al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, denominato “Via Tirelli – Via Radici” in Località Corlo, Comune di Formigine, Modena, risulta che la documentazione prodotta è **assentibile**, in subordine a validazione con timbro e firma di tecnico abilitato.

Si ritiene opportuno porre qui attenzione alla specifica di chiarimento in ordine ai contenuti dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico in materia di microzonazione sismica (DAL RER 112/2007 approvata il 02-05-2007) in cui si precisa (punto 5) che, qualora lo strumento urbanistico attuativo preveda la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (paragrafo 4.2. lettera D), è necessario provvedere allo svolgimento delle analisi e degli approfondimenti di cui al punto 4.2.

Si richiama altresì la deliberazione di Giunta regionale 1661/2009 (Allegato - Elenco B) in cui si precisano le categorie di edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso durante eventi sismici.

In relazione alle tipologie di previsioni poste in attuazione dal Piano Particolareggiato (struttura alberghiera e struttura commerciale), nonché alla dicitura riportata sulla tav. 17: “*Le tipologie costruttive possono essere oggetto di variazione in sede di permesso di costruire, fermo restando il rispetto degli indici urbanistici e delle norme tecniche di attuazione*”, qualora in tale ambito venisse concretizzata la possibilità di realizzare strutture atte ad ospitare attività commerciali con superficie di vendita superiore a 1.500 mq, ovvero strutture ricettive con capienza superiore a 100 persone (cfr. punti B2.1.8 e B2.1.4 - Elenco B Delib. GR 1661/2009) **sarebbe necessario provvedere** allo svolgimento delle analisi ed approfondimenti di III livello relativamente alla valutazione dei cedimenti post sismici e suscettività alla liquefazione con esposizione dei modelli e tabulati di calcolo, poiché nel rapporto tecnico prodotto gli stessi sono genericamente definiti escludibili (punto 4.2 lett. D della DAL 112/2007).

Essendo da eseguire scavi che si approfondiscono a quote sottostanti -2 m dal piano campagna, nel contesto delle progettazioni esecutive, saranno da sviluppare le verifiche di stabilità dei fronti di scavo in presenza di sollecitazione sismica.

Oltre a quanto esposto saranno da accogliere e rispettare le indicazioni espresse in conclusioni: pg. 73, 74, 75 della relazione del marzo 2009 redatta da Intergeo srl, Mo.

Li, 02/02/2011

Dr. Geol. GIAN PIETRO MAZZETTI



The image shows a circular professional stamp of the Ordine dei Geologi Regione Emilia Romagna. The stamp contains the text: "ORDINE DEI GEOLOGI REGIONE EMILIA ROMAGNA", "DOTT. GIAN PIETRO MAZZETTI", "Emilia-Romagna", "GEOLOGO", "SEZA", and "N. 248 ALBO. P.A.". A handwritten signature in black ink is written across the stamp.



Provincia
di Modena

Verbale n. 76 del 08/03/2011

Oggetto: COMUNE DI FORMIGINE. PIANO PARTICOLAREGGIATO PRIVATO DENOMINATO VIA TIRELLI-VIA RADICI E VIA RADICI-CORLO. OSSERVAZIONI ART. 35 L.R. 20/2000 E SS.MM.II. PARERE AI SENSI DELL' ART. 5 L.R. 19/2008. VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. E L.R. 20/2000 E S.M.I.

Pagina 1 di 1

GIUNTA PROVINCIALE

La delibera di Giunta n. 76 del 08/03/2011 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 11/03/2011

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente



Provincia
di Modena

Verbale n. 76 del 08/03/2011

Oggetto: COMUNE DI FORMIGINE. PIANO PARTICOLAREGGIATO PRIVATO DENOMINATO VIA TIRELLI-VIA RADICI E VIA RADICI-CORLO. OSSERVAZIONI ART. 35 L.R. 20/2000 E SS.MM.II. PARERE AI SENSI DELL' ART. 5 L.R. 19/2008. VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. E L.R. 20/2000 E S.M.I.

Pagina 1 di 1

GIUNTA PROVINCIALE

La delibera di Giunta n. 76 del 08/03/2011 è divenuta esecutiva in data 21/03/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
SAPIENZA GIOVANNI

Originale firmato digitalmente